

Deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 15-4034

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Conte Guazzone di Passalacqua", avente sede nel Comune di Alessandria, frazione Lobbi. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

La Casa di Riposo "Conte Guazzone di Passalacqua", con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972 del 17/07/1890, è stata eretta in Ente Morale Autonomo con R.D. n. 1516 del 11/07/1935 e trae le sue origini dal fondatore donatore Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua.

La Casa di Riposo "Conte Guazzone di Passalacqua" (nel seguito I.P.A.B.) ha per scopo, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n. 29-22334 del 25/01/1993, "(...) *provvedere all'accoglimento, al mantenimento ed all'assistenza delle persone anziane autosufficienti e parzialmente o totalmente non autosufficienti di ambo i sessi residenti nel Comune di Alessandria ed, in particolare, nel sobborgo di Lobbi (...)*" e, ai sensi degli artt. 10 e 11 di tale statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il quale dura in carica cinque anni ed è composto di cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- il Sindaco del Comune di Alessandria o suo delegato purchè residente a Lobbi,
- un membro nominato dalla Regione Piemonte scelto tra i residenti di Lobbi,
- il Parroco pro-tempore della parrocchia locale o suo delegato,
- due membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione medesimo.

Visto l'art. 11, lett. b) della L. 6972 del 1890 "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza", il quale prevede che non possa far parte dell'amministrazione di tali Istituzioni, tra gli altri, il Sindaco del Comune.

Visto l'art. 21 del Decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", il quale prevede che, nel periodo transitorio previsto per il riordino di tali Istituzioni, la sopra citata L. 6972 del 1890 continui ad applicarsi in quanto non contrastante con i principi della liberta' dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del decreto legislativo medesimo.

Visto, da ultimo, l'art. 11 del Decreto legislativo n. 39 del 08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 90", il quale individua, tra le diverse fattispecie di incompatibilità, quella sussistente tra gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Dato atto che, al fine di dare attuazione alle previsioni normative sopra citate, è necessario modificare l'art. 11 dello statuto dell'I.P.A.B. nella parte in cui prevede che il Sindaco del Comune di Alessandria o suo delegato sia membro del Consiglio di Amministrazione della medesima, anche al fine di consentire il regolare rinnovo di tale Consiglio di Amministrazione, scaduto in data 31/12/2013 e, ad oggi, non rinnovato.

Visto l'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, che rialloca in capo alla Regione talune funzioni, già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, limitatamente alle materie richiamate nell'allegato A), tra le quali, la *“funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B., compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge”*.

Vista la nota congiunta della Provincia di Alessandria e della Città di Alessandria, n. 63099 del 22/09/2016, con la quale veniva evidenziata, anche a seguito di segnalazione dell'I.P.A.B. datata 02/09/2016, acquisita agli atti di questa Amministrazione, l'impossibilità, per le ragioni sopra esposte, di procedere legittimamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. medesima e veniva richiesta la nomina di un Commissario straordinario, individuando contestualmente quale persona idonea a ricoprire tale incarico il sig. Claudio Mantelli Canepa.

Vista la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 che determina, in via transitoria, sino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di II.P.P.A.B. l'indennità di carica a favore dei commissari straordinari di tali Istituzioni nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 ed Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività dell'I.P.A.B., alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata.

Considerato che, data la tipologia dell'Istituzione e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità di Euro 650,00 mensili;

Dato atto che sussistono gli elementi richiesti dalla Legge n. 6972/1890 per procedere alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 48 della citata legge, si ritiene necessario ed urgente superare, l'attuale irregolare funzionamento dell'I.P.A.B. provvedendo alla nomina del sig. Claudio Mantelli Canepa, quale Commissario straordinario dell'I.P.A.B. Casa di Riposo “Conte Guazzone di Passalacqua”, con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi, per la durata di sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, o sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, se antecedente, con il mandato di:

- 1) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'I.P.A.B., con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;
- 2) procedere alla modifica dello statuto dell'I.P.A.B. ed, in particolare, alla revisione della norma statutaria inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia;
- 3) ricostituire il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., procedendo, laddove ritenuto possibile, alla regolarizzazione degli atti adottati dallo stesso.

In merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna causa di inconferibilità, presentata dal sig. Claudio Mantelli Canepa, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;  
visto il D.P.R. n. 9/1972;  
visto il D.P.R. n. 616/1977;  
visto il D.Lgs 207/2001;  
vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;  
vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;  
visti gli atti;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di sciogliere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 della Legge n. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, l'attuale Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Casa di Riposo "Conte Guazzone di Passalacqua", con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi;
- di nominare il sig. Claudio Mantelli Canepa, quale Commissario straordinario dell'I.P.A.B. Casa di Riposo "Conte Guazzone di Passalacqua", con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi, per la durata di sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, o sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, se antecedente, con il mandato di:
  - 1) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'I.P.A.B., con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;
  - 2) procedere alla modifica dello statuto dell'I.P.A.B. ed, in particolare, alla revisione della norma statutaria inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia;
  - 3) ricostituire il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., procedendo, laddove ritenuto possibile, alla regolarizzazione degli atti adottati dallo stesso.
- di determinare, ai sensi della D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012, l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 650,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico dell'I.P.A.B. commissariata.

In merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

(omissis)